



Città di Manfredonia

DECRETO SINDACALE

N. 2 /2023

Manfredonia li, 23.01.2023

OGGETTO: REVOCA DELL'ASSESSORE COMUNALE SALVEMINI.

IL SINDACO

Visti gli artt. 46, comma 2, e 47 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. i quali prevedono la nomina dei componenti della giunta comunale da parte del Sindaco;

Visto l'art. 28 del vigente Statuto comunale, il quale prevede la nomina degli Assessori comunali da parte del Sindaco;

Rilevato che per giurisprudenza costante l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere e nominare gli Assessori a suo insindacabile giudizio;

Dato atto che, con provvedimento sindacale n. 04 del 02.12.2021 è stato nominato componente della Giunta Comunale il Signor Salvemini avv. Angelo, con l'incarico di Assessore ai Lavori Pubblici, con competenze alle infrastrutture ed Aree Industriali, alla Rete Viaria, alla Manutenzione Beni Pubblici, ai Trasporti, alla Polizia Locale, ai Grandi Eventi.

Dato atto che ai sensi dell'art. 46, comma 4, il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;

Visto l'art. 23 comma 2 del vigente Statuto comunale, il quale prevede: OMISSIS "può altresì revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;"

Considerato che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad Assessore;

Dato atto che il citato art. 46 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali prevede la possibilità di revoca di uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale, ne consegue che l'obbligo di motivazione è previsto solo in sede di comunicazione al Consiglio Comunale della revoca dell'Assessore;

Ritenuto di esercitare la facoltà di revoca della nomina ad Assessore comunale conferita al Signor Salvemini avv. Angelo, in quanto le vicende politiche di questi ultimi giorni hanno determinato delle incomprensioni sia dal punto di vista politico che dal punto di vista personale tra l'Assessore ed il sottoscritto Sindaco tali da non consentire il sereno svolgimento delle proprie funzioni;

Considerato che quanto sopra esposto potrebbe minare i rapporti professionali e lavorativi all'interno della Giunta Comunale e far venir meno le basi per una futura e proficua collaborazione in merito agli indirizzi programmatici;



Città di Manfredonia

Rilevato che è necessario garantire la realizzazione del programma di mandato, anche alla luce dei finanziamenti europei appena ricevuti e delle ulteriori risorse finanziarie derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Sottolineata l'importanza di assicurare l'effettiva collegialità della Giunta Comunale nel perseguire il programma politico – amministrativo di questa Amministrazione;

Constatato che tale situazione ha accentuato una instabilità politico-amministrativa con ripercussioni sulla funzionalità dell'Amministrazione comunale, facendo venir meno il rapporto fiduciario tra il sottoscritto Sindaco e l'Assessore comunale;

Dato atto che nel corso di questi ultimi giorni tra l'Assessore Salvemini e parte dell'Amministrazione comunale sono emerse divergenze inconciliabili tali da compromettere la realizzazione del programma di mandato e pregiudicare irrimediabilmente i presupposti fiduciari che avevano determinato la nomina alla carica di Assessore comunale;

Ritenuto, inoltre, che la revoca è finalizzata a salvaguardare la prosecuzione del mandato amministrativo, nell'attuale momento storico-politico come sopra evidenziato ed in particolare nell'interesse della Città di Manfredonia;

Considerato che le suddette motivazioni legittimano pienamente la volontà del sottoscritto di far cessare la vigenza dell'atto di nomina di Assessore comunale con una revoca espressa;

Dato atto che il Consiglio di Stato – Sezione V, con varie sentenze ed in particolare con la n. 280 del 21 gennaio 2009 e la n. 4057 del 10.07.2012 ha affermato che il procedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990; infatti, la revoca dell'incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi;

Tutto ciò premesso e considerato

D E C R E T A

1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Di revocare parzialmente, per i motivi di cui in narrativa, il proprio decreto n. 04 del 02.12.021, nella parte di nomina ad Assessore comunale del Signor SALVEMINI Avv. Angelo, con il seguente incarico di collaborazione in ordine alle materie dei Lavori Pubblici, con competenze alle infrastrutture ed Aree Industriali, alla Rete Viaria, alla Manutenzione Beni Pubblici, ai Trasporti, alla Polizia Locale, ai Grandi Eventi, dando atto che la revoca della nomina comporta la contestuale revoca sia della nomina ad Assessore sia di tutte le deleghe ed incarichi conferiti dal Sindaco in ragione della carica istituzionale conferita;
3. Di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che, pertanto, fino alla nomina di un nuovo Assessore, da disporsi con apposito separato atto, le attività politico-amministrative inerenti le deleghe sopra descritte fanno capo al Sindaco;



Città di Manfredonia

4. Di disporre che il presente atto venga notificato all'interessato a cura dell'Ufficio di Segreteria per mezzo di posta elettronica certificata e Messaggi notificatori;
5. Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza;
6. Di comunicare il presente atto per opportuna conoscenza all'Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia di Foggia.

I N F O R M A

che avverso il presente provvedimento sono ammessi:

Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010, nr. 104 e ss.mm.ii..

Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, nr. 1199 e ss.mm.ii..

Il Sindaco
Giovanni ROTICE